



# CODICE RISTRETTO

Guida sintetica per orientarsi negli articoli dell'Ordinamento penitenziario finalizzati ad ottenere misure alternative al carcere

 Regione Emilia-Romagna

 Regione Emilia-Romagna | Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale  
Assemblea legislativa

 Regione Emilia-Romagna | Commissione per la parità e per i diritti delle persone  
Assemblea legislativa



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

## Istruzioni per la lettura

Gli autori hanno ritenuto, con questo lavoro, di dare un ordine pratico alla lettura e consultazione del testo dell'ordinamento penitenziario, legge 354/75 e successive modifiche, per consentire così a tutti i detenuti di approcciarsi al testo della legge in maniera rapida e intuitiva.

Le norme dell'ordinamento penitenziario sono state inserite in tabelle di facile consultazione.


Nella **prima colonna** in verticale a sinistra vi è la **tipologia del detenuto**, individuata sia dalla pena ancora da scontare, sia dalle qualità soggettive.

Nella **riga orizzontale in alto** invece vengono elencate tutte le **misure alternative** alla detenzione previste dal nostro ordinamento penitenziario. Si tratta, dunque, di trovare l'incrocio tra la pena ancora da espiare e le varie misure alternative previste. Dall'incrocio delle due caselle sarà possibile trovare indicazione sia della possibilità di richiedere la misura sia i presupposti per ottenerla.

Es: colui che è stato condannato per un **reato NON ostativo** (non condannato per un reato ricompreso nel 4 bis Ord. Pen.) dovrà guardare la tabella n.1 e cercare la propria condizione in relazione alla pena residua da espiare, ad esempio 3 anni, nelle caselle a sinistra in verticale. Incrociando poi le diverse misure alternative, in alto in orizzontale (ad es. Permessi speciali art. 30 Ord. Pen.), troverà le caratteristiche oggettive e soggettive per ottenere il beneficio (nell'esempio: Sì, è possibile ottenere i permessi speciali previsti dall'art.30 Ord. Pen.).



Al **detenuto condannato per un reato di cui all'art. 4 bis** dell'Ordinamento Penitenziario è dedicata la **Tab. 2** che potrà consultare utilizzando la **stessa procedura** (vedi esempio sotto).



I **detenuti tossicodipendenti**, le **donne incinte o con figli** sono stati inseriti nella tabella **Casi speciali** in cui sono state indicate le modalità che differiscono dalla regola generale e che risultano essere proprie per quella determinata tipologia di soggetto.

Auspichiamo che questa modalità di presentazione sia effettivamente utile a tutte le detenute e a tutti i detenuti affinché possano meglio comprendere quali siano le opportunità date dall'ordinamento penitenziario per ottenere una misura alternativa alla detenzione.

## In carpetta

### Presentazione

### Perchè un nuovo vademecum

### Tabella n. 1 Detenuti ordinari

### Tabella n. 2 Condannati 4bis

### Casi speciali

### Note

# Presentazione

Questa piccola pubblicazione spiega in modo semplice quali sono i percorsi e i diritti di una persona reclusa per accedere alle misure alternative alla detenzione.

Il Garante dei detenuti della Regione Emilia Romagna assieme all'Osservatorio diritti umani, carcere e altri luoghi di privazione della libertà personale della Camera penale "F. Bricola" di Bologna, che ha curato i testi e la parte tecnica della pubblicazione, hanno ritenuto importante collaborare insieme ancora una volta per diffondere il Codice ristretto all'interno di tutti gli Istituti penitenziari presenti nella Regione Emilia Romagna sino a portarne una copia per ciascun recluso.

A questa operazione si sono uniti i Consiglieri dell'Assemblea legislativa e la Giunta regionale dell'Emilia Romagna.

La consegna del Codice ristretto ai detenuti vuole offrire a ciascun detenuto la possibilità di avere contezza da subito di quali prospettive possono accompagnare il periodo di detenzione aiutando così chi è detenuto a coltivare, laddove è possibile, un progetto, e comunque ad affrontare con chiarezza quel periodo.

Un'informazione preliminare corretta può essere un contributo anche per il lavoro degli operatori interni ed esterni al carcere, chiamati a dare risposte a chi ha comunque diritto ad un efficace trattamento penitenziario.

I promotori di questa azione infine vogliono, tutti insieme, ricordare che anche la persona detenuta è portatrice di diritti e che vi è una prospettiva che va oltre la detenzione che va costruita ogni giorno con la conoscenza dei propri diritti e le corrette modalità per esercitarli.

# Perchè un nuovo vademecum

La materia relativa alle misure alternative diventa sempre più complessa. Gli interventi normativi, spesso non coerenti con lo spirito dell'ordinamento penitenziario e non in conformità con le finalità che hanno ispirato la legge 354/75, volte a consentire l'umanizzazione della pena e il reinserimento sociale delle persone condannate, non consentono di superare le preclusioni di cui all'art. 4 bis O.P. per titolo di reato, nonostante gli interventi della Corte Costituzionale, come pure era stato autorevolmente proposto durante il periodo di riforma degli Stati generali per l'esecuzione penale, così come irragionevoli sono allo stato le limitazioni all'accesso dei permessi premio per i condannati recidivi di cui all'art. 30 quater O.P.

Spesso le persone detenute, ma non solo, si orientano a fatica: le misure alternative alla detenzione, come pure l'accesso ai permessi, presuppongono titoli di reato, entità delle pene inflitte, quantum di pena ancora da scontare e condizioni soggettive molto diversi tra di loro.

Avere contezza da subito di quali prospettive possono accompagnare il periodo di detenzione aiuta chi è detenuto a coltivare, laddove è possibile, un progetto, e comunque ad affrontare con chiarezza quel periodo.

Un'informazione preliminare corretta può essere un contributo anche per il lavoro degli operatori interni ed esterni al carcere, chiamati a dare risposte a chi ha comunque diritto ad un efficace trattamento penitenziario.

*Osservatorio diritti umani, carcere e altri luoghi di privazione della libertà personale  
della Camera penale " F.Bricola " di Bologna*

# **Tabella n. 1**

---

## **Detenuti ordinari**

**Tab. 1**

	Liberazione anticipata Art. 54	Lavoro esterno Art. 21	Permessi ordinari Art. 30 ter* Presupposti: regolare condotta e assenza pericolosità sociale	Permessi speciali Art. 30	Affidamento in prova servizio sociale Art. 47	Affidamento Tossicodipendenti Art. 94 D.P.R. 309/90	Detenzione domiciliare Art. 47 ter, quater e quinquies	Semilibertà Art. 48
<b>Detenuto con pena inferiore a mesi 6</b>	NO Il diritto alla riduzione di pena matura solo dopo aver scontato 6 mesi di detenzione	SI	SI	SI	SI dopo un mese di osservazione	SI	SI anche speciale (ai sensi della Legge 199/2010)	SI
<b>Detenuto con pena inferiore ai 18 mesi o pena residua</b>	SI	SI	SI	SI	SI dopo un mese di osservazione	SI	SI anche speciale (ai sensi della Legge 199/2010)	SI dopo 1/2 della pena Anche prima se mancano i requisiti per affidamento ai servizi sociali
<b>Detenuto con pena anche residua minore di 2 anni</b>	SI	SI	SI	SI	SI dopo un mese di osservazione	SI	SI NO per i 4 bis	SI dopo 1/2 della pena Anche prima se mancano i requisiti per affidamento ai servizi sociali
<b>Detenuto con pena anche residua minore di 3 anni</b>	SI	SI	SI	SI	SI dopo un mese di osservazione	SI	SI solo in casi particolari (vedi tabella <i>Casi speciali</i> )	SI dopo 1/2 della pena Anche prima se mancano i requisiti per affidamento ai servizi sociali
<b>Detenuto con pena anche residua minore di 4 anni</b>	SI	SI	SI	SI	SI osservazione di un anno prima della richiesta	SI	SI solo in casi particolari (vedi tabella <i>Casi speciali</i> )	SI dopo 1/2 della pena
<b>Detenuto con pena superiore ai 4 anni</b>	SI	SI	SI dopo aver scontato 1/4 della pena	SI	NO	SI con pena residua di anni 6	NO salvo <i>Casi speciali</i> (vedi tabella)	SI dopo 1/2 della pena
<b>Ergastolani</b>	SI	SI dopo 10 anni	SI dopo 10 anni di espiazione	SI	NO	NO	NO	SI dopo espiazione di 20 anni
<b>Recidivi 4° comma</b> già recidivi che commettono altro delitto non colposo	SI	SI	SI	SI	SI solo una volta art. 58 quater comma 7 bis	SI	SI solo una volta art. 58 quater comma 7 bis	SI solo una volta art. 58 quater comma 7 bis
<b>Evasi</b>	SI	NO per un periodo di anni 3 dal giorno della ripresa della detenzione (5 anni per i 4 bis Ord. Pen.)	NO per un periodo di anni 3 dal giorno della ripresa della detenzione (5 anni per i 4 bis Ord. Pen.)	SI	NO per un periodo di anni 3 dal giorno della ripresa della detenzione (5 anni per i 4 bis Ord. Pen.)	SI	NO per un periodo di anni 3 dal giorno della ripresa della detenzione (5 anni per i 4 bis Ord. Pen.)	NO per un periodo di anni 3 dal giorno della ripresa della detenzione (5 anni per i 4 bis Ord. Pen.)
<b>Detenuto che ha violato prescrizioni di misura alternativa</b>	SI	NO per un periodo di anni 3 qualora il Magistrato di Sorveglianza abbia ritenuto di revocare la misura	NO per un periodo di anni 3 qualora il Magistrato di Sorveglianza abbia ritenuto di revocare la misura	SI	NO per un periodo di anni 3 qualora il Magistrato di Sorveglianza abbia ritenuto di revocare la misura	SI	NO per un periodo di anni 3 qualora il Magistrato di Sorveglianza abbia ritenuto di revocare la misura	NO per un periodo di anni 3 qualora il Magistrato di Sorveglianza abbia ritenuto di revocare la misura
<b>Detenuto che ha scontato metà pena</b>	SI	SI	SI	SI	SI se la pena residua è inferiore ai 4 anni	SI se la pena residua è inferiore ai 6 anni	secondo le regole generali compresi i <i>Casi speciali</i>	SI secondo le regole generali
<b>Detenuto che ha scontato 2/3 di pena</b>	SI	SI	SI	SI	SI se la pena residua è inferiore ai 4 anni	SI se la pena residua è inferiore ai 6 anni	secondo le regole generali compresi i <i>Casi speciali</i>	SI secondo le regole generali

\*Vedi nota 2

## **Tabella n. 2**

---

### **Condannati 4 bis o.p.**

**Tab. 2**  
condannati  
4bis o.p.  
(vedi nota 3 e 4)

Liberazione  
anticipata  
Art. 54

Lavoro esterno  
Art. 21

Permessi ordinari  
Art. 30 ter\*  
Presupposti:  
regolare condotta  
e assenza  
pericolosità  
sociale

Permessi  
speciali  
Art. 30

Affidamento in  
prova servizio  
sociale  
Art. 47

Affidamento  
Tossicodipendenti  
Art. 94  
D.P.R. 309/90

Detenzione  
domiciliare  
Art. 47 ter, quater  
e quinquies

Semilibertà  
Art. 48

NOTE

<b>Detenuti 4 bis comma 1 (prima fascia)</b>	SI	Beneficio concesso solo se si collabora con la giustizia	Dopo Sent. Corte Costituzionale è necessario l'accertamento dell'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e l'esclusione del rischio del ripristino di detti contatti (fermo restando espiazione 1/2 pena e comunque non oltre 10 anni. In caso di ergastolo non prima di 10 anni di pena scontata. Se recidivo dopo espiazione pena di 2/3 o comunque 15 anni)	SI	Beneficio concesso solo se si collabora con la giustizia e nel rispetto delle soglie ordinarie	Per condanne non superiori ad anni 6 o residuo pena	Beneficio concesso SOLO se collabora con la giustizia (art. 58 ter e 323 bis c.p.) e si esclude l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva	SOLO DOPO aver espiaato 2/3 pena. Beneficio concesso SOLO se collabora con la giustizia (art. 58 ter e 323 bis c.p.) e si esclude l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva	
<b>Detenuti 4 bis comma 1 ter (seconda fascia)</b>	SI	Solo dopo espiazione 1/3 della pena o comunque non meno di 5 anni. 10 anni per ergastolano - senza limiti temporali se si collabora con la giustizia	Dopo la Sent. della Corte Costituzionale l'accertamento dell'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata	SI	SI	SI con pena anche residua di 4 anni	SOLO se si esclude l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o in caso di collaborazione impossibile	Espiaati almeno i 2/3 della pena	I benefici indicati possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva
<b>Detenuti 4 bis tossicodipendente</b>	SI	secondo le regole generali dell'art. 4bis Ord. Pen.	secondo le regole generali dell'art. 4bis Ord. Pen.	secondo le regole generali dell'art. 4bis Ord. Pen.	solo AFFIDAMENTO SPECIALE art. 94 D.P.R. 309/90	SI con pena residua di 4 anni	secondo le regole generali dell'art. 4bis Ord. Pen.	secondo le regole generali dell'art. 4bis Ord. Pen.	
<b>Detenuti 4 bis affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria</b>	SI	secondo le regole generali dell'art. 4bis Ord. Pen.	secondo le regole generali dell'art. 4bis Ord. Pen.	secondo le regole generali dell'art. 4bis Ord. Pen.	secondo le regole generali dell'art. 4bis Ord. Pen.	secondo le regole generali dell'art. 4bis Ord. Pen.	OLTRE i limiti pena previsti SALVO accertamenti di cui all'art.4 bis comma 2-2bis e 3	secondo le regole generali dell'art. 4bis Ord. Pen.	
<b>Condannati 58 quater comma 5 condannati per delitto doloso punito con pena non inferiore nel massimo a 3 anni commesso da chi è evaso o ha commesso reato durante lavoro esterno o la fruizione di misura alternativa</b>	SI	NO Divieto di concessione opera per un periodo di 5 anni da ripresa esecuzione o revoca misura	NO Divieto di concessione opera per un periodo di 5 anni da ripresa esecuzione o revoca misura	SI	NO Divieto di concessione opera per un periodo di 5 anni da ripresa esecuzione o revoca misura	SI con pena residua di anni 6	NO Divieto di concessione opera per un periodo di 5 anni da ripresa esecuzione o revoca misura	NO Divieto di concessione opera per un periodo di 5 anni da ripresa esecuzione o revoca misura	Divieto di concessione opera per un periodo di 5 anni da ripresa esecuzione o revoca misura

\*Vedi nota 2



# **Casi speciali**

---

## Casi speciali

Donna incinta	<b>Detenzione domiciliare</b>	SI con pena residua non superiore a 4 anni
MADRE con prole inferiore ai 10 anni o PADRE se la madre è deceduta o impossibilitata	<b>Lavoro esterno Art. 21</b>	Art. 21 bis Possibilità di essere ammessi alla misura a prestare cura e assistenza all'esterno ai figli
	<b>Permessi speciali Art. 30</b>	Art. 21 ter Permessi speciali per imminente pericolo vita o gravi condizioni di salute del figlio. Concessi dal Magistrato o se urgente dal Direttore
	<b>Detenzione domiciliare</b>	Pena residua non superiore a 4 anni. <u>Possibile det. dom. speciale anche con pena superiore a 4 anni</u> dopo aver scontato 1/3 della pena o 15 anni in caso di ergastolo (anche in custodia attenuata) SOLO SE non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli
Condannato che ha compiuto 70 anni	<b>Detenzione domiciliare</b>	SI, senza limiti temporali a patto che: <ul style="list-style-type: none"> <li>No delinquente abituale, professionale o per tendenza</li> <li>Non deve essere stato condannato per i seguenti reati: <ul style="list-style-type: none"> <li>Reati previsti nel Libro II, titolo XII, capo III, sezione I;</li> <li>Artt. 609 bis, 609 quater e 609 octies c.p.;</li> <li>Art. 51 co 3 bis c.p.;</li> <li>Art. 4 bis legge 26.7.75 n. 354.</li> </ul> </li> </ul>
Persona ultrasessantenne inabile anche parzialmente	<b>Detenzione domiciliare</b>	SI con pena residua non superiore a 4 anni
Persona minore di anni 21 (esigenze di salute, studio, lavoro e famiglia)	<b>Detenzione domiciliare</b>	SI per una pena non superiore a 4 anni
Detenuto in condizioni di salute particolarmente gravi	<b>Detenzione domiciliare</b>	SI con pena di anni 4 o pena residua non superiore a 4 anni

HIV o immunodeficienze	<b>Affidamento in prova</b>	Senza limiti di pena se ricoverato in unità di cura
	<b>Detenzione domiciliare</b>	Senza limiti di pena se ricoverato in unità di cura
	<b>Semilibertà</b>	Senza limiti di pena se ricoverato in unità di cura
Detenuti tossicodipendenti	<b>Affidamento in prova ai servizi sociali per tossicodipendenti o alcolodipendenti</b>	SI <ul style="list-style-type: none"> <li>con pena residua di anni 6 e programma di trattamento in corso</li> <li>con pen residua di anni 4 e programma di trattamento in corso se detenuto 4bis ord. pen. (vedi <i>Tabella 2 Condannati 4bis</i>)</li> </ul>
Soggetti 146 e 147 c.p.	<b>Detenzione domiciliare (Vedi nota 1)</b>	SI anche con pena superiore ai 4 anni

# Note

## Nota 1

Art. 146 cp. differimento pena per:

1. donna incinta
2. madre di infante di età inferiore ad anni 1
3. persona affetta da AIDS o da altra malattia

Art. 147 cp. differimento facoltativo pena per:

1. domanda di grazia
2. grave infermità
3. madre di prole di età inferiore ad anni 3

## Nota 2

Per i detenuti che hanno commesso un reato doloso mentre erano in espiazione pena, il permesso Art. 30 ter Ord. Pen. può essere concesso solo dopo 2 anni della commissione del fatto

## Nota 3

I condannati per i reati di cui ai commi 1, 1 ter e 1 quater dell'art. 4 bis ord. pen. SE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA non subiscono le preclusioni dovute al reato commesso in riferimento al lavoro all'esterno e alla semilibertà (in questo caso vedi le regole generali)

## Nota 4

I benefici penitenziari possono essere concessi ai detenuti per i delitti di natura sessuale (sex offender) solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno 1 anno